Credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo

di Commercialista Telematico
Pubblicato il 6 Ottobre 2018

Si segnala questa agevolazione spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo indipendentemente dal fatturato, dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonchè dal regime contabile adottato. Quali i criteri di ammissibilità? ...e quali le spese ammissibili?

Beneficiari

L'agevolazione spetta a tutte **le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo indipendentemente dal fatturato, dalla forma giuridica, dal settore economico** in cui operano nonchè **dal regime contabile adottato**.

Attività agevolabili

Sono **ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo** (**Art. 3, D.L. 23/12/2013, n. 145**):

- lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o Può trattarsi anche di altre attività

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché' non siano destinati a uso commerciale. La realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali (in questa voce rientrano anche il personale non altamente qualificato e i test e prove di laboratorio).

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, **ad esclusione delle attività che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti.**

Spese ammissibili al credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
- contratti di ricerca stipulati con le università e gli organismi di ricerca **o con altre imprese (incluse start up innovative);**
- competenze tecniche e privative industriali relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografico di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne NOTA: in questa voce rientrano anche il personale non altamente qualificato e i test e prove di laboratorio.

Tipologia di contributo

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Il bonus ricerca, in vigore dal periodo di imposta 2015 a quello 2020 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di **20 milioni di euro** a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a **30.000 euro in ciascun periodo di imposta in cui si intende fruire dell'agevolazione e che questo ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti al 2015 (2012 – 2013 – 2014).**

Per il periodo di imposta 2015-2016 la misura del credito di imposta è pari al **50%** o al **25%** degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo a seconda della tipologia di spese. Per il personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca e sviluppo, il credito di imposta è pari al 50%, mentre per tutte le altre spese è pari al 25%.

Dal periodo di imposta 2017 la misura del credito d'Imposta è pari al **50%** degli incrementi annuali di spesa delle attività di ricerca sviluppo indipendentemente dalla tipologia di spese.

Modalità e tempistiche

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi rilevati sono stati sostenuti.

Per il credito di imposta ricerca non si applica il limite annuale di compensazione pari a 250.000 euro.

Esclamativa Srl

Leggi qui tutti gli articoli riguardanti contributi e finanziamenti all'economia

Per ulteriori informazioni contattaci in redazione via mail

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D